

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE NUMERO 124 DEL 18/07/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SU ACCESSO AL MARE "EUROPA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che con atto del notaio Benedetta Bordieri di Jesolo rep. 10323, raccolta 9059 del 28/02/2023 la società Pineta Marina s.r.l. ha ceduto al Comune di Jesolo una fascia di terreno di mq 888 identificata al fg 94, mappale 476 Catasto Terreni – Ente Urbano:
- che l'accesso al mare di piazza Europa è strada bianca a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che sul citato accesso al mare è stata istituita con ordinanza dirigenziale n. 39 del 19/04/2023 una Zona a Traffico Limitato permanente ex art. 3 comma 1 punto 54) del D.lgs. n. 285/1992 con transito veicolare consentito esclusivamente alle categorie autorizzate;

Considerato che tale fascia identifica l'accesso al mare di piazza Europa denominato "accesso Europa", tratto che da piazza Europa porta all'arenile;

Visto

- il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/10/2021 con il quale si approva la proposta di deliberazione n. 2021/191 del 01/10/2021 di acquisizione di terreno per utilizzo strada denominata "accesso Europa";
- l'approvazione dell'informativa di giunta comunale n. 46 del 11/04/2023;
- l'ordinanza dirigenziale n. 39 del 19/04/2023 ad oggetto "Ordinanza di disciplina della circolazione su accesso al mare Europa" e la relativa istruttoria;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n. 83 del 20/06/2023 ad oggetto "Ordinanza di disciplina della circolazione e della sosta su accesso al mare "Europa", via Partecipazio e viale Belgio", in forza della quale è stata stabilita una periodicità annuale alla validità delle limitazioni di transito descritte in premessa;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 3, 5, 7, 39, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

- 1. Che con decorrenza dalle 00:00 del 29/07/2024 venga abrogato il punto 1. della su citata ordinanza dirigenziale n. 83 del 20/06/2023;
- 2. Che con decorrenza dalle 00:00 del 29/07/2024 sull'accesso al mare di piazza Europa denominato "accesso Europa", come identificato in premessa, venga permanentemente ripristinata la **Zona a Traffico Limitato** ex art. 3 comma 1 punto 54) del D.lgs. n. 285/1992, con **transito** veicolare consentito esclusivamente:

- Ai mezzi di soccorso;
- Ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria ex art. 188 D.lgs. n. 285/1992;
- Ai mezzi della società di servizio pubblico limitatamente alla pulizia dell'area per la raccolta degli oggetti ivi spiaggiati a seguito delle mareggiate;
- Ai mezzi autorizzati per il ripascimento del litorale per la sola sistemazione della spiaggia riguardante l'arenile antistante l'albergo denominato "Hotel Beau Rivage Pineta";
- Ai mezzi **autorizzati** impegnati per il rifornimento del concessionario dello stabilimento balneare antistante l'accesso al mare, esclusivamente nella fascia oraria 06:00 08:00.

La **sosta** sull'accesso al mare citato sarà permanentemente vietata ambo i lati, a tutti i veicoli con eccezione dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria ex art. 188 D.lgs. n. 285/1992 per i quali saranno individuati, in prossimità dell'arenile al fine di rendere agevole il raggiungimento del litorale, ed opportunamente segnalati n. 2 stalli riservati alla categoria.

L'accesso all'area potrà essere interdetto ai veicoli esclusi dalle categorie sopra descritte anche attraverso l'installazione di sistemi di dissuasione a protezione della sicurezza del traffico pedonale, conformi ai dispositivi di cui agli articoli 42 del D.lgs. n. 285/1992 e 180 del D.P.R. n. 495/1992.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.